

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
A FONDO PERDUTO, UNA TANTUM,
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E ASSOCIAZIONI
TEMPORANEAMENTE SOSPENSE
IN SEGUITO ALL'EPIDEMIA DA COVID-19

Anno 2021

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17.06.2021

Comune di Ariano nel Polesine

1 - Principi

1. L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al finanziamento di azioni per la promozione dell'economia locale e di sostegno alle politiche occupazionali con specifico riferimento alla crisi economica causata dall'epidemia Covid-19, intende provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, alle attività produttive -commerciali, artigianali, industriali, turistiche e di servizi- e Associazioni, aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Ariano nel Polesine, temporaneamente sospese o danneggiate economicamente, per effetto di detta emergenza sanitaria.

2. La concessione dei contributi è finalizzata alla salvaguardia del settore economico produttivo, con particolare riguardo alle attività commerciali e artigianali, a tutela dell'interesse collettivo di difesa dell'economia locale, con l'obiettivo del mantenimento delle attività esistenti e dei relativi livelli occupazionali. Inoltre, vi è l'obiettivo non secondario della lotta al fenomeno della desertificazione dei centri urbani, con collegato miglioramento nella complessiva qualità della vita e dei servizi fruibili dalla collettività. Infine, nel quadro generale sopra delineato, teso a sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione, il presente Bando presta particolare attenzione alle attività che versano in maggiori disagiate condizioni socio-economiche.

2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Bando è rivolto alle imprese commerciali, artigianali, industriali, turistiche e di servizi e alle associazioni che per la loro attività, sono tenute a sostenere le spese relative alla TARI, con sede legale e/o operativa nel Comune di Ariano nel Polesine, con attività rimasta effettivamente sospesa o con ridotta attività economica, per effetto delle norme emanate in regime di emergenza sanitaria

2. Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività. Nel caso di imprese aventi attività diverse, si prenderà in considerazione esclusivamente l'attività prevalente, tenendo in ogni caso conto del fatturato totale. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS

3 - Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Bando tutti i soggetti titolari di una delle attività produttive sottoelencate, attive alla data del 01.07.2021, che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale, regolarmente iscritte al Registro Imprese istituito presso le CCIAA,

qualora tenutevi:

- a. attività commerciali di vendita al dettaglio, escluso il commercio elettronico;
- b. pubblici esercizi;
- c. imprese artigiane;
- d. piccole e medie industrie;
- e. servizi per il turismo, l'intrattenimento, la socializzazione e il tempo libero (es. palestre, agenzie viaggi, ...);

2. Le attività di cui al punto che precede, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, con riferimento al codice ATECO corrispondente all'attività principale/prevalente, devono essere ricomprese tra le attività sospese ai sensi del DPCM 03.11.2020, e successivi e delle collegate Ordinanze del Presidente della Regione Veneto, emanate nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

3. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente Bando anche le attività che, pur non interessate dai provvedimenti limitativi di cui ai DPCM sopra citati, abbiano subito un effettivo decremento di almeno il 30% del fatturato o dei corrispettivi e una conseguente riduzione del reddito nel periodo gennaio-giugno 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (PRE COVID), ricorrendo le medesime condizioni reddituali, per analogia, possono essere ammesse alle agevolazioni anche le attività proseguite per effetto delle deroghe previste.

4. Possono inoltre essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente Bando anche le associazioni attive alla data del 01.07.2021, che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale e che per lo svolgimento della propria attività, siano tenute al pagamento della TARI.

4 - Modalità di presentazione delle istanze – Condizioni di ammissibilità

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente Bando devono presentare domanda entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 23 luglio 2021**, utilizzando unicamente il modello predisposto dal Comune, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso. La domanda è infatti resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. In particolare, i soggetti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o straordinaria.

3. Il modulo di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o associazione richiedente il contributo ed inoltrato telematicamente all'indirizzo PEC del Comune:

protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it

Nell'impossibilità di provvedere alla firma digitale del modulo, sarà consentita la firma autografa, leggibile, dello stesso, con invio di sua scansione, corredata di copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. Il modulo, come pure il presente Bando, sarà visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

4. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al sopra indicato indirizzo di posta elettronica del Comune.

5. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.

5 - Attività istruttoria e di controllo

1. Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determinano la quantificazione delle agevolazioni, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, di cui al paragrafo precedente e idoneo riscontro in ordine al regolare mantenimento dell'attività intrapresa.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre la data stabilita;
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;
- non completamente compilate, secondo le modalità previste;
- prive della firma del richiedente, secondo quanto specificato al paragrafo 4, punto 3.

3. Delle imprese/associazioni richiedenti il contributo, sarà predisposta idonea graduatoria di merito. I contributi verranno erogati in modo decrescente, tenendo conto della posizione assunta dall'impresa all'interno della graduatoria di merito e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità fra due o più imprese poste in graduatoria nell'ultima posizione utile, sarà data priorità a imprese costituite prevalentemente da giovani e/o da donne, prendendo secondariamente in considerazione l'ordine di presentazione dell'istanza di ammissione al Bando.

4. Il Comune comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici di cui al presente Bando e contestualmente dispone l'erogazione del contributo, nell'importo risultante dalla posizione assunta nella graduatoria di cui sopra. Il contributo sarà soggetto a ritenuta irpef pari al 4% come da Risposta n494/2020 rilasciata dall'agenzia delle entrate. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

5. Prima della liquidazione del contributo, il Comune potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai contributi in argomento, documentazione da esibirsi nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dall'erogazione dei contributi stessi.

6. Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione del contributo, effettuerà controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

7. I soggetti beneficiari dei contributi si impegnano a mantenere inalterate per almeno un anno, dalla presentazione della domanda, le condizioni che hanno portato al proficuo loro inserimento nella graduatoria di merito, con particolare riferimento al mantenimento in essere dell'attività e alla prosecuzione del rapporto con l'eventuale personale dipendente, impegnandosi, in caso contrario eventualmente determinatosi, a restituire, in tutto o in parte, il contributo medesimo.

8. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima dell'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo l'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per l'eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso. L'eventuale rinuncia al contributo da parte di soggetto beneficiario (es. per sopraggiunta mancanza dei requisiti prescritti) dovrà essere comunicata entro 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo. Il contributo verrà in questo caso assegnato scorrendo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

9. I soggetti partecipanti al Bando possono richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/7.8.1990 e del D. Lgs. n. 33/14.3.2013. Avverso i provvedimenti di diniego dei contributi o di erogazione degli stessi è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla relativa comunicazione o pubblicazione.

6 - Criteri per il calcolo del contributo

1. Il contributo verrà calcolato sulla base dei criteri di seguito elencati:
 - a) classificazione attività principale/prevalente sospesa in base alle normative Covid-19;
 - b) classificazione attività principale/prevalente sospesa ma proseguita per effetto delle deroghe previste (Asporto/Consegna a domicilio);
 - c) giorni lavorativi effettivi di chiusura nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021;
 - d) classificazione attività principale/prevalente NON sospesa, ma con effettivo decremento di almeno il 30% del fatturato o dei corrispettivi e una conseguente riduzione del reddito nel periodo gennaio-giugno 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (PRE COVID), ricorrendo le medesime condizioni reddituali, per analogia, possono essere ammesse alle agevolazioni anche

le attività proseguite per effetto delle deroghe previste.

2. Il calcolo del contributo terrà conto dei seguenti parametri correttivi:
rapporto tra l'importo TARI dovuta nel 2020, rispetto al totale dell'imposta comunale.
3. Il contributo non potrà essere inferiore a euro 100,00€.

7 - Esclusioni

1. Sono escluse le domande presentate da:
 - società aventi forma giuridica di società per azioni;
 - imprese senza dipendenti il cui titolare/legale rappresentante risulti pensionato.

8- Tutela dei dati personali - Pubblicità degli elenchi dei beneficiari

1. Il Comune garantisce trattamento conforme a legge -nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza- dei dati personali acquisiti in relazione al presente Bando, raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed elaborandoli unicamente al fine di gestire il Bando stesso e ogni attività connessa. Il conferimento dei dati, con specifico riferimento ad eventuali richieste di integrazioni documentali probatorie, ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l'automatica esclusione del richiedente dai benefici previsti nel Bando. Titolare del trattamento dati è il Comune di Ariano nel Polesine. Per l'esercizio dei diritti previsti all'art. 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D. Lgs n. 101/10.8.2018 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento) gli interessati potranno in ogni momento rivolgersi al Titolare del trattamento, all'indirizzo pec sopra riportato.

2. Agli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui al presente Bando, come formati in conclusione dell'attività istruttoria di cui ai precedenti paragrafi e a seguito della formazione della relativa graduatoria di merito, sarà data pubblicità attraverso le modalità previste dalla normativa di legge.

9 – Clausola di salvaguardia - Rinvii

1. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Ariano nel Polesine, che si riserva quindi la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto a rimborso alcuno. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi al contributo.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si intendono qui richiamate -oltre a tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia- le disposizioni previste dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 18/03/1991 e Regolamento per la disciplina dell'Assistenza economica delle persone in stato di bisogno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 03/07/2003 modificato con deliberazione C.C. N. 33 del 19/05/2006.